ASTRAL

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICADENTI NELLA CATEGORIA OG 8 DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: 19/11/2026

TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: 30/11/2026, ore 12.00

PRIMA SEDUTA: 02/12/2026, ore 10.00

PREMESSE

Con determinazione n. 766 del 21.10.2026, ASTRAL S.P.A. ha determinato di procedere all'avvio di una **procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria ricadenti nella categoria OG8 da eseguirsi nell'ambito territoriale della Regione Lazio**.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il Responsabile unico del progetto è l'**Ing. Marco Fazzari.**

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo

https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

Ai fini della partecipazione, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nei documenti denominati "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, visionabili e scaricabili dal Portale Appalti – sezione Informazioni "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali".

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.astralspa.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche",* che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS)

di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

1.4. Assistenza tecnica

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le modalità descritte nella pagina "assistenza tecnica" del Portale Appalti, raggiungibile al seguente link:

https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp, ove sarà possibile compilare on line l'apposito modulo attraverso cui inviare le richieste di assistenza.

È tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti riferimenti:

- Telefono Call Center, +39 0422 26 7755
- Email, service.appalti@maggioli.it

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30-13:00 e dalle 14:00- 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara;

b) Disciplinare di gara;

c) Allegati al Disciplinare:

- Allegato A1 – Domanda di partecipazione e Patto di integrità;
- Allegato A2 – Documento di Gara Unico Europeo;
- Allegato A3 – Dichiarazioni integrative al Documento di Gara Unico Europeo;
- Allegato A3-b – Elenco familiari conviventi;
- Allegato A4 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;
- Modulo "Dichiarazione CCNL"
- Modulo "Dichiarazioni Clausole sociali"
- Modulo "Preferenza territoriale"
- Allegato – Offerta economica

d) Schema Contratto Normativo;

e) Schema Contratto Applicativo;

f) Documentazione tecnica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Portale Appalti", al seguente link: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato in oggetto, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (Portale Appalti, scheda di gara - sezione "Comunicazioni della Stazione Appaltante"). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, MODALITA' DI CONCLUSIONE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

3.1. Oggetto e importo

Con il presente disciplinare si intende regolare la procedura di gara finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. a), del D.lgs. 36/2023, con una pluralità di operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo.

L'appalto ha ad oggetto lavori consistenti in opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica da eseguirsi nei territori ricadenti nella competenza gestionale di ASTRAL S.p.A., oltre agli interventi che potranno essere individuati dalla Regione Lazio o da altre amministrazioni, dunque, rientranti in un'attività svolta a supporto dei Comuni o delle Provincie della Regione Lazio.

Pertanto, i luoghi, ove potranno essere eseguiti i lavori, non possono essere preventivamente individuati nel dettaglio, se non specificando che gli stessi ricadranno nel territorio della Regione Lazio (Codice NUTS dei luoghi di esecuzione: ITI 4 – Regione Lazio).

Per la specifica individuazione delle prestazioni, delle condizioni di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, si rinvia alla documentazione tecnica facente parte della documentazione di gara.

L'appalto ha ad oggetto le lavorazioni riconducibili ad una categoria di opere, per come di seguito specificato.

Tabella n. 1

Tipologia Lavorazione	Categorie di Opere	Importo stimato complessivo	Oneri sicurezza ricompresi nell'importo complessivo	Costi della manodopera ricompresi nell'importo complessivo
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG 8	€ 58.500.000,00	€ 1.426.829,27	€ 7.596.439,02

Il valore complessivo della procedura, stimato a misura, ammonta ad **€ 58.500.000,00** (**euro cinquantottomilionicinquecentomila/00**), al netto di IVA.

L'importo degli **oneri per la sicurezza** non è soggetto a ribasso.

Costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, l'importo posto a base di gara soggetto a ribasso comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sulla base dell'incidenza percentuale della manodopera rispetto alle singole voci dell'Elenco Prezzi a base di appalto e conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è dunque calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 e dell'art. 108, comma 9 del Codice, l'operatore economico deve indicare nella propria offerta economica i propri costi della manodopera, con facoltà di indicare un valore diverso rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante.

A tal fine, considerata la natura di Accordo Quadro ad aggiudicatari multipli con ripartizione per quote, i costi della manodopera indicati dal concorrente nell'offerta economica devono essere obbligatoriamente quantificati e rapportati non al valore complessivo dell'Accordo Quadro, bensì all'importo massimo teorico assegnabile al concorrente primo classificato in graduatoria (pari a € 20.000.000,00, a fronte del quale la manodopera stimata dalla stazione appaltante è pari ad € 2.597.073,17).

Nel caso di indicazione di costi della manodopera inferiori rispetto alla stima parametrata di spettanza effettuata dalla stazione appaltante, l'operatore economico è tenuto a fornire, su richiesta del RUP, le motivazioni del ribasso in ragione di una più efficiente organizzazione aziendale o di sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. Tali giustificativi possono essere anticipati nell'offerta economica. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Il contratto collettivo individuato da ASTRAL da applicare ai lavoratori, in fase di esecuzione, è il seguente:

CCNL dei lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini (Codice CNEL F012).

L'operatore economico potrà indicare di applicare un altro contratto collettivo purché lo stesso garantisca le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES **F012, F015, F018**.

***

Fonti di finanziamento.

Si rinvia alla determina a contrarre.

3.2. Modalità di conclusione dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro verrà concluso con una pluralità di operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, sulla base di una ripartizione dell'importo dei lavori per quote.

Nelle seguenti Tabelle è individuato il numero massimo degli aggiudicatari e la ripartizione quantitativa dell'importo a base d'asta tra gli stessi, sulla base del posizionamento in graduatoria.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICADENTI NELLA CATEGORI OG8 DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO			
Importo complessivo stimato per i lavori	€ 57.073.170,73 (comprensivo dei costi della manodopera stimati complessivamente in € 7.596.439,02)		
Importo complessivo stimato per oneri per la sicurezza	€ 1.426.829,27		
Importo totale stimato	€ 58.500.000,00		
Posizione in graduatoria	**Quantitativo massimo assegnabile**	**Oneri per la sicurezza** *(importo ricompreso nel quantitativo massimo assegnabile)*	**Manodopera** *(importo ricompreso nel quantitativo massimo assegnabile)*
1	**€ 20.000.000,00**	**€ 487.804,88**	**€ 2.597.073,17**
2	€ 19.500.000,00		
3	€ 19.000.000,00		
Tot.	€ 58.500.000,00		

L'individuazione degli aggiudicatari sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Astral S.p.A., procederà, alla stipula dell'Accordo Quadro con ciascun aggiudicatario mediante la sottoscrizione di un Contratto Normativo, nel quale sarà fissata la disciplina generale inerente all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Accordo Quadro sarà concluso mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice.

Nel corso della durata e vigenza dell'Accordo Quadro, Astral S.p.A., sulla base di specifiche esigenze e dell'effettiva disponibilità finanziaria, ordinerà l'esecuzione di lavori che saranno individuati mediante la redazione di specifici progetti esecutivi ed affidati mediante la stipula di appositi Contratti applicativi.

Non è previsto un importo minimo per il singolo contratto applicativo.

L'importo massimo assegnabile ad ogni aggiudicatario è dato dalla sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno *(presumibilmente)* stipulati in forza dell'Accordo Quadro.

Gli importi massimi assegnabili a ciascun concorrente in graduatoria, per come riportati nelle tabelle di cui sopra, sono da considerarsi al lordo dei ribassi offerti in sede di gara e comprensivi degli oneri della sicurezza.

La remunerazione per l'espletamento delle prestazioni richieste avverrà sulla base dei corrispettivi a base d'asta, ai quali verrà applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Nel caso in cui un aggiudicatario dovesse essere escluso, si procederà attraverso il meccanismo dello scorrimento della graduatoria.

La copertura finanziaria dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro troverà riscontro, oltre che nei finanziamenti sopra riportati, negli ulteriori ed eventuali finanziamenti ad esso assegnati.

Astral S.p.A., pertanto, in ragione della mancanza dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie o per carenza di esigenze, si riserva la facoltà di non attivare alcuna attività oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero, di attivarne solo alcune. In tal caso, gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura nei confronti di Astral.

Criteri per l'affidamento dei contratti applicativi

Ai sensi dell'art. 59 co. 4, lett. a), l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione della prestazione avverrà con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione.

Nello specifico, per la stipula dei contratti applicativi con gli aggiudicatari, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), utilizzerà, quale primo criterio di valutazione il posizionamento in graduatoria, fermo restando la valutazione congiunta di ulteriori criteri, per come di seguito indicati.

a) Territorialità

   Si terrà conto della preferenza territoriale su base provinciale, espressa in sede di offerta. La preferenza dovrà essere espressa utilizzando, preferibilmente, il modulo allegato denominato "Preferenza territoriale".

b) Numero dei cantieri attivi

   Si terrà conto del numero di cantieri già attivi, preferendo l'operatore con il minor numero.

c) Importo contrattualizzato

   Si terrà conto dell'importo già contrattualizzato, preferendo l'operatore con importi più bassi.

d) Esigenze di urgenza

   Si terrà conto degli operatori che avranno dichiarato la loro disponibilità a rispettare le eventuali tempistiche di urgenza segnalate dal Rup.

e) Possesso di ulteriori categorie

   Si terrà conto dell'eventuale possesso di attestazione Soa per categorie di lavorazione ulteriori rispetto alla prevalente, pertinenti con le specifiche esigenze tecniche dei lavori da eseguire.

I suddetti criteri saranno utilizzati, di volta in volta, dal Rup del presente Accordo Quadro in ragione delle specifiche esigenze aziendali, per come descritte nella determinazione di affidamento del singolo contratto applicativo, in attuazione dei principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato.

La posizione in graduatoria, pertanto, rappresenta il primo criterio di valutazione per l'assegnazione del contratto applicativo, senza tuttavia assumere carattere esclusivo o vincolante, concorrendo con gli ulteriori criteri previsti.

L'elencazione degli ulteriori criteri (a, b, c, d, e) non assegna un ordine di importanza o priorità, trovandosi gli stessi su un piano di pari rilevanza.

3.3. Durata dell'accordo quadro

La durata dell'Accordo Quadro è pari a **48 mesi** decorrenti dalla data di stipula del Contratto normativo.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale Astral potrà procedere all'affidamento di singoli appalti specifici con i contraenti dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia alla scadenza anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività.

L'affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni che Astral richiederà sino alla data di scadenza; le attività richieste tramite singoli contratti applicativi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia decorso il termine di durata dell'Accordo.

L'Accordo Quadro si intenderà estinto e privo di effetto anche una volta stipulati i contratti applicativi per l'importo complessivo pari all'importo contrattuale massimo stimato nell'Accordo Quadro stesso; ugualmente, al termine del periodo di durata, l'Accordo Quadro si estinguerà anche qualora non sia stato consumato l'intero importo e in tal caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Non è previsto dunque un importo contrattuale minimo garantito.

Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione delle prestazioni, sia dalla gestione amministrativa che esecutiva dell'appalto.

3.4. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto applicativo si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al 3 (tre) per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 60 comma 3, del Codice e dall'allegato II.2 bis e da quanto previsto all'art 23 del CSA Norme Generali - parte I.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) o PAD, copia dell'ultimo **rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'**attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle lavorazioni oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "Tabella A - Categorie di Opere Generali e Specializzate" del medesimo Allegato.

I lavori, in conformità con quanto previsto all'articolo 100, co. 4 del Codice dei Contratti, nonché dalle previsioni di cui all'Allegato II.12 al Codice, sono classificati come di seguito specificato:

Lavorazioni	Cat.	Importo	Classifica	Qualificazione	Tipologia
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG 8	20.000.000	VIII	Obbligatoria	Prevalente

I requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale sono richiesti in considerazione del valore massimo affidabile al concorrente primo in graduatoria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato al Codice II.12 "**Sistema di qualità aziendale**", ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

6.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.3.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.3.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 68, co. 2, del Codice, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'art. 30 co. 2 dell'allegato II.12 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara che, nel caso specifico della presente procedura, corrisponde al valore massimo affidabile al concorrente primo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 30 co. 6 dell'allegato II.12 del Codice, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

A pena di esclusione, in caso di R.T., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

6.4.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori e dal consorzio che esegue direttamente le prestazioni.

6.4.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'art. 67 del Codice e dall'allegato II.12.

A pena di esclusione, in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti come segue:

- nel caso in cui il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- nel caso in cui il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

  Ciascuna consorziata potrà eseguire i lavori nei limiti della qualificazione posseduta**.**

Ai sensi dell'art. 65 co. 5 del Codice, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio Documento di Gara Unico Europeo, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio Documento di Gara Unico Europeo, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni o diverso termine indicato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Divieto di subappalto a cascata

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della natura delle prestazioni da eseguire, le lavorazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Tale limite è motivato dall'esigenza di garantire il preminente interesse dell'incolumità pubblica, mediante la limitazione dell'apertura del cantiere al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, tenuto conto che gli stessi devono normalmente essere svolti anche sotto soggezione di traffico.

In ragione delle specifiche modalità di esecuzione dell'appalto per come sopra descritte, il divieto del subappalto a cascata è imposto anche dall'esigenza di garantire un controllo efficace del cantiere o dei luoghi di lavoro e assicurare una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia all'art. 119 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Contratto collettivo nazionale e territoriale di settore
L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore di cui al punto 3 del presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La dichiarazione contenente l'impegno o attestante l'equivalenza tra il CCNL adottato e quello previsto dagli atti di gara dovrà essere resa preferibilmente utilizzando l'allegato "Modulo dichiarazione CCNL". Il suddetto modulo è inserito nella busta telematica contenete la documentazione amministrativa.

L'asserita equivalenza tra il CCNL adottato e quello previsto dagli atti di gara dovrà essere dimostrata mediante la produzione di una "Relazione di equivalenza" che il RUP provvederà ad acquisire prima di procedere all'aggiudicazione. È facoltà del concorrente anticipare la presentazione di detta Relazione al momento della presentazione dell'offerta, inserendola nella busta telematica contenete l'offerta economica)**.**

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

1) Il concorrente produce:
   - l'impegno a riservare una quota pari al 10% delle nuove assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile;
   - l'impegno a riservare una quota pari al 30% delle nuove assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (rivolta ai giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione),
   - la dichiarazione di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

2) In caso di operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (cinquanta), tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è richiesta la produzione della seguente documentazione:

   - copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

   - In alternativa, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto):

     copia del rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità e con attestazione della sua conformità a quello trasmesso.

3) In caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), è richiesta la produzione della seguente documentazione:

   l'impegno a consegnare al RUP, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto:

   - la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
   - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando l'allegato "Modulo Dichiarazioni Clausole sociali".
Il suddetto modulo e la documentazione richiesta sono inseriti nella busta telematica contenete la documentazione amministrativa.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo massimo assegnabile al concorrente primo in graduatoria e precisamente di importo pari a quanto di seguito indicato:

Importo garanzia	€ 400.000,00

La garanzia provvisoria è costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, è resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto acceso presso Unicredit S.p.A. - Viale Umberto Tupini, 180, 00144 ROMA, Italia - IT23X0200805364000500020510.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per **270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Importo contributo Anac	€ 560

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in oggetto, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file e un totale per il plico di 50 MB.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte – preferibilmente - sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente **un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, compreso tra cinque e dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per allegare la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione con Patto di integrità (Allegato A1);
2) DGUE (Allegato A2);
3) eventuale procura;
4) Dichiarazioni integrative al Documento di Gara Unico Europeo (Allegato A3);
5) Elenco familiari conviventi (Allegato A3-b);
6) Attestazione SOA
7) Dichiarazioni impresa ausiliaria (Allegato A4)
8) Documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.7;
9) Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.8;
10) Garanzia provvisoria;
11) Eventuali certificazioni utili per la riduzione della garanzia provvisoria;
12) Modulo "Dichiarazione CCNL";
13) Modulo "Dichiarazioni Clausole sociali";
14) Modulo "Preferenza territoriale"
15) Documentazione attestante l'avvenuto versamento in favore di Anac.

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A1.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo

dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Verranno prese in considerazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. Dichiarazioni da rendere nel DGUE e negli allegati A3 e A3-b

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere integrato con ulteriori dichiarazioni da rendere mediante i seguenti documenti:

- Allegato A3 – dichiarazioni integrative del DGUE, con cui il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
- Allegato A3-b – Elenco familiari conviventi, con cui il concorrente indica l'elenco dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, indicati nell'Allegato A3.

15.4. Modulo "Dichiarazione CCNL" ed eventuale comprova dell'equivalenza

La domanda è integrata dall'allegato "Dichiarazione CCNL" nel quale l'operatore economico dichiara di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, le dichiarazioni sono rese dalle consorziate esecutrici e dal consorzio che esegue con la propria struttura. In alternativa, dal consorzio per conto delle consorziate esecutrici.

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, RETE e GEIE le dichiarazioni sono rese dalla mandataria, dalle mandanti, dalle consorziate e da tutte le imprese costituenti la Rete e il GEIE. In alternativa, le dichiarazioni sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese mandanti/esecutrici.

(L'asserita equivalenza tra il CCNL adottato e quello previsto dagli atti di gara dovrà essere dimostrata mediante la produzione di una "Relazione di equivalenza" che Astral provvederà ad acquisire prima di procedere all'aggiudicazione. È facoltà del concorrente anticipare la presentazione di detta Relazione al momento della presentazione dell'offerta, inserendola nella busta telematica contenete l'offerta economica).

15.5. Modulo "Dichiarazioni Clausole sociali"

La domanda è integrata dall'allegato "Dichiarazioni Clausole sociali" nel quale l'operatore rende le dichiarazioni e assume gli impegni previsti al punto 9 del presente disciplinare in ordine al rispetto delle "Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate".

Nelle ipotesi previste nel citato punto 9, il concorrente allega il rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità e/o con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, le dichiarazioni sono rese dalle consorziate esecutrici e dal consorzio che esegue con la propria struttura. In alternativa, dal consorzio per conto delle consorziate esecutrici.

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, RETE e GEIE le dichiarazioni sono rese dalla mandataria, dalle mandanti, dalle consorziate e da tutte le imprese costituenti la Rete e il GEIE. In alternativa, le dichiarazioni sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese mandanti/esecutrici.

15.6. Modulo "Preferenza territoriale"

La domanda è integrata dall'allegato "Preferenza territoriale" con il quale il concorrente indica l'ordine delle province del Lazio in base alla propria preferenza ad operare nell'ambito territoriale delle stesse.

Tali indicazioni hanno finalità esclusivamente conoscitive e organizzative, non rappresentando alcun vincolo per Astral, la quale mantiene la piena discrezionalità decisionale in base alle proprie esigenze, potendo richiedere all'operatore economico di operare in qualsiasi provincia del territorio regionale, indipendentemente dalle preferenze espresse.

15.7. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

a. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati (Allegato A4);
b. la dichiarazione di avvalimento (Allegato A4);
c. se del caso, la documentazione richiamata dall'allegato A4, lett. e) secondo cui "*Ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, si dovrà allegare la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale*".
d. Documento di Gara Unico Europeo dell'ausiliaria;
e. Dichiarazioni integrative dell'ausiliaria (Allegato A3 e l'Allegato A3-b);
f. il contratto di avvalimento, il contratto di avvalimento premiale o misto.

15.8. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c) le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9. Certificazione SOA

L'operatore economico dovrà produrre l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica.

Al fine dell'assegnazione del punteggio previsto al successivo paragrafo 18.1.:

b) Certificazione relativa al rispetto della Parità di genere UNI PDR 125:2022.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione dovrà essere posseduta nei seguenti termini:

- in caso di RTI/consorzio ordinario la certificazione dovrà essere posseduta da parte di almeno uno dei membri del RTI o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, co. 2, del Codice, la certificazione dovrà essere posseduta da parte di almeno un operatore tra quelli che assumono l'esecuzione dei lavori, sia esso il consorzio o una consorziate indicata.

La Relazione tecnica sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, secondo i criteri esplicitati di seguito e al successivo punto 18.

Al fine di consentire un'adeguata valutazione delle offerte tecniche, la Relazione dovrà essere articolata nei seguenti capitoli.

1. Professionalità ed esperienza

Il concorrente dovrà offrire in descrizione i principali lavori analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, ritenuti idonei alla dimostrazione della propria professionalità ed esperienza nell'esecuzione di lavori analoghi.

I lavori eseguiti dovranno concernere opere similari per tipologia e ambiente di esecuzione rispetto all'intervento oggetto di affidamento.

Oltre alla descrizione delle caratteristiche tecniche, per ogni intervento dovrà essere indicato: il committente, gli estremi del contratto, l'oggetto dell'intervento, l'importo dei lavori, la categoria dei lavori, la quota di esecuzione in caso di RTI, la data di inizio e fine dei lavori, il luogo di esecuzione, la dichiarazione di regolare esecuzione/collaudo, ogni ulteriore informazione utile.

2. Struttura tecnico-organizzativa e capacità produttiva

Il concorrente dovrà descrivere la struttura tecnico-organizzativa che intenderà impiegare per l'esecuzione dell'appalto, presentandola anche tramite un organigramma dettagliato (come per es. diagramma a blocchi) con indicazione delle varie figure professionali impiegate, i nominativi, titoli di studio, mansioni svolte, data di assunzione, livello di inquadramento professionale e brevi specifiche/referenze nel settore oggetto di appalto.

In particolare, verrà apprezzato positivamente l'utilizzo di tecnici, capi commessa, capi cantiere con comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e, nello specifico, delle opere afferenti alla categoria dei lavori oggetto del presente appalto.

Potrà essere fornita ogni ulteriore informazione utile a comprovare la capacità produttiva del concorrente, in termini quantitativi delle prestazioni da eseguire rapportati ai tempi di produzione.

3. Mezzi d'opera

Il concorrente dovrà descrivere e indicare il numero minimo dei principali mezzi d'opera terrestri che verranno utilizzati per la realizzazione delle opere e messi a disposizione per la presente commessa, indicando per ognuno le caratteristiche tecniche rispetto alla tipicità e specificità delle prestazioni da eseguire e descrivendo le modalità che ne assicureranno un'esclusiva e immediata disponibilità nel corso della fase esecutiva dei lavori.

4. Organizzazione interna del cantiere

Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione interna del cantiere, in termini di processi per il controllo delle fasi lavorative, strumentazioni e procedure ambientali.

Il concorrente dovrà esplicitare le modalità esecutive che intende proporre per una migliore organizzazione operativa del cantiere, intesa come ottimizzazione dello sviluppo del cantiere e della gestione della sicurezza, precisando la modalità di gestione dell'intervento, il coordinamento delle diverse tipologie e fasi di lavoro, l'impiego di mezzi e risorse umane per ogni tipologia e fase di lavoro.

In particolare, verrà apprezzato positivamente il possesso della certificazione ISO 45001 e l'utilizzo di metodi e strumenti digitali che consentano alla Stazione Appaltante di monitorare in tempo reale l'avanzamento dei lavori, atti ad aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell'esecuzione, nonché strumenti che consentano alla SA ed alla DL di disporre in tempo reale di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

5. Proposta tecnica migliorativa –Durabilità, finitura e sostenibilità ambientale

Il concorrente dovrà presentare e descrivere nel dettaglio una proposta tecnica migliorativa.

Il concorrente dovrà descrivere in modo puntuale gli accorgimenti tecnici offerti a titolo di miglioria rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica o da elenco prezzi, finalizzati al miglioramento dell'opera nel suo complesso in termini di durabilità, al fine di contenere gli interventi manutentivi, nonché di qualità delle finiture, anche mediante l'implementazione di tecnologie innovative.

In materia di sostenibilità ambientale, la proposta dovrà essere orientata alla verifica della fattibilità di impiego di materiali e tecnologie a ridotto impatto ambientale. Il possesso della certificazione ISO 14001 costituirà elemento di valutazione positiva.

***

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si specifica che quanto offerto in termini di miglioria dovrà intendersi remunerato nell'ambito dell'importo offerto e non si potranno pretendere ulteriori compensi da parte della stazione appaltante.

Limiti editoriali.

La Relazione, articolata nei capitoli come sopra precisato, eventualmente corredata da documentazione grafica e fotografica, dovrà essere composta da un massimo complessivo di **50 (cinquanta) pagine**.

Dal conteggio sono esclusi l'indice, il frontespizio. Nel conteggio devono intendersi inclusi, invece, tabelle, immagini, figure e disegni di formato non superiore al formato A3 (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4). Ogni pagina corrisponde ad una facciata.

Le pagine dovranno rispettare i seguenti limiti editoriali:

- formato A4;
- font: Arial di dimensione pari a 12 (dodici);
- ciascuna pagina dovrà essere numerata in modo progressivo ed univoco (ad esempio, pag. 5 di 10);
- ciascuna pagina dovrà essere costituita da un massimo di 40 righi.

Il contenuto delle pagine successive al limite massimo consentito non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Documentazione a comprova.

Il concorrente ha la facoltà di anticipare la presentazione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nella Relazione (come per es. certificati di regolare esecuzione, CEL, contratto di locazione, noleggio, leasing, carta di circolazione o estratti di registri dei beni mobili, certificazione ISO 14001, ecc…).

Tale documentazione, se prodotta nella fase di presentazione delle offerte, è inserita dal concorrente in una cartella telematica specifica, che dovrà essere denominata "Documentazione a comprova" e caricata all'interno della busta C "Offerta Tecnica".

I detti documenti sono esclusi dal conteggio del numero massimo di pagine ammesse per la redazione della Relazione tecnica e non verranno presi in considerazione dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma valutati successivamente ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Nel caso in cui il concorrente non anticipi la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella Relazione, la stessa dovrà essere prodotta, in qualsiasi momento della procedura, su richiesta del Rup, entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 10 giorni. In ogni caso, verrà valutata, con riferimento ai concorrenti in posizione utile in graduatoria, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Richiesta di oscuramento.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Pad. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1) il **ribasso percentuale sull'elenco prezzi** posto a base d'asta, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza verrà preso in considerazione il valore indicato in lettere.

   Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso;

2) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, ex art. 108 co. 9 del codice, **rapportandoli all'importo massimo assegnabile al primo in graduatoria**;
3) la stima dei **costi della manodopera**, ex art. 108 co. 9 del codice, **rapportandoli all'importo massimo assegnabile al primo in graduatoria.**

   Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati dal presente disciplinare.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato nel "Modulo dichiarazione CCNL" di voler adottare un CCNL diverso da quello individuato da Astral in quanto equivalente, ha la facoltà di anticipare la presentazione della documentazione a comprova dell'asserita equivalenza tra il CCNL adottato e quello previsto dal disciplinare di gara, inserendola nella busta telematica contenete l'offerta economica.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n.	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	D	Q	T
1	Dimostrazione della professionalità ed esperienza specifica del concorrente, mediante la descrizione di interventi iniziati ed ultimati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, concernenti opere similari per tipologia di lavori e ambiente di esecuzione rispetto all'intervento oggetto di affidamento. Oltre alla descrizione, per ogni intervento dovranno essere indicate le seguenti informazioni: estremi del contratto, indicazione del committente, oggetto dell'intervento, importo dei lavori, categoria dei lavori, quota di esecuzione in caso di RTI, data di inizio e	5	D		

	fine dei lavori, luogo di esecuzione, dichiarazione di regolare esecuzione/collaudo, ogni ulteriore informazione utile a comprovare la professionalità ed esperienza del concorrente. Indicazione dei documenti da cui risultano le informazioni fornite e che verranno prodotti per comprovare quanto dichiarato, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16 "Documentazione a comprova".				
2	Struttura tecnica organizzativa e capacità produttiva proposta illustrata tramite la presentazione di un organigramma dettagliato (anche attraverso diagramma a blocchi) relativo alla struttura tecnica che sarà impiegata nella commessa, con indicazione dei nominativi, titoli di studio, mansioni svolte, data di assunzione, livello di inquadramento professionale e brevi specifiche/referenze nel settore oggetto di appalto. Potrà essere fornita ogni ulteriore informazione utile a dimostrare la capacità produttiva del concorrente in relazione all'appalto da svolgersi. La commissione valuterà positivamente l'utilizzo di tecnici, capi commessa capi cantiere con comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e, nello specifico, delle opere afferenti alla categoria dei lavori oggetto del presente appalto. Indicazione dei documenti da cui risultano le informazioni fornite e che verranno prodotti per comprovare quanto dichiarato, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16 "Documentazione a comprova".	10	D		
3	Indicazione complessiva dei mezzi d'opera terrestri che verranno utilizzati per la realizzazione delle opere e messi a disposizione per la presente commessa. Descrizione dei principali mezzi, con indicazione per ognuno delle caratteristiche tecniche rispetto alla tipicità e specificità delle prestazioni da eseguire e delle modalità/titoli che ne assicureranno un'esclusiva e immediata disponibilità nel corso della fase esecutiva dei lavori. Indicazione deli documenti da cui risultano le informazioni fornite e che verranno prodotti per comprovare quanto dichiarato, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16 "Documentazione a comprova".	10	D		
4	Descrizione dell'organizzazione interna del cantiere, in termini di processi per il controllo delle fasi lavorative, strumentazioni e procedure ambientali. Il concorrente dovrà esplicitare le modalità esecutive che intende proporre per una migliore organizzazione operativa del cantiere e della gestione della sicurezza, intesa come ottimizzazione dello sviluppo del cantiere, precisando la modalità di gestione dell'intervento, il coordinamento delle diverse tipologie e fasi di lavoro, l'impiego di mezzi e risorse umane per ogni tipologia e fase di lavoro. La commissione inoltre valuterà positivamente il possesso della certificazione ISO 45001 e l'utilizzo di metodi e strumenti digitali che consentano alla Stazione Appaltante di monitorare in tempo reale l'avanzamento dei lavori, atti ad aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell'esecuzione, nonché strumenti che consentano alla SA ed alla DL di disporre in tempo reale di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni.	18	D		
5	L'operatore dovrà presentare e descrivere nel dettaglio una proposta tecnica migliorativa volta all'incremento della durabilità dell'opera e alla sostenibilità ambientale. In particolare, tale proposta dovrà essere finalizzata alla verifica della possibilità di utilizzare accorgimenti tecnici volti a migliorare l'intera opera in termini di durabilità (al fine di contenere gli interventi manutentivi) e finitura, anche tramite l'implementazione di tecnologie innovative e la possibilità di utilizzare materiali e tecnologie finalizzate alla sostenibilità ambientale; verrà valutato positivamente il possesso della certificazione ISO 14001.	35	D		
8	Possesso certificazione Parità di genere "UNI/PdR 125:2022"	2			T
	Totale	**80**			

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa, cui è assegnato un punteggio massimo nella colonna "D", sarà effettuata mediante l'attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei successivi criteri motivazionali.

Verrà assegnato un punteggio, sulla base delle valutazioni discrezionali della commissione, secondo la gradazione di punteggio per ciascun sub-criterio per come esplicitata al successivo punto.

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario variabile da zero ad uno secondo la seguente gradazione:

a. inesistente: 0,00 – 0,09

b. insufficiente: 0,10 - 0,29

c. mediocre: 0,30 - 0,49

d. sufficiente: 0,50 - 0,69

e. discreto: 0,70 - 0,79

f. buono: 0,80 - 0,89

g. ottimo: 0,90 - 0,99

h. eccellente: 1,0

Il calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato è così calcolato:

"la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo".

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali, con troncamento dei decimali ulteriori.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna **"T**" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

$$P_i = \sum_{X=1}^{n} C_{xi} * P_x$$

dove

Pi= punteggio del concorrente i-esimo

Cxi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

Px = punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [il numero di criteri di valutazione]

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18.4. Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}}\right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})}\right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia}= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,85

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Portale Appalti", nella scheda relativa alla presente gara.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno e all'orario indicati in oggetto.

Il link per la partecipazione virtuale alla seduta è il seguente: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale.

E' previsto il ricorso all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e della seguente documentazione amministrativa:

- domanda di partecipazione,
- contratto di avvalimento premiale (ove presente),
- ogni altro documento la cui preliminare consultazione sia ritenuta utile.

Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della restante documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

21. VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio/la Commissione procede a:

a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC e la conformità al presente disciplinare della seguente documentazione amministrativa:
   - domanda di partecipazione;
   - contratto di avvalimento premiale (ove presente);
   - ogni altro documento la cui preliminare consultazione sia ritenuta utile.

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine assegnato. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo,* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi.
La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai fini dell'individuazione delle offerte sospette di anomalia, si terrà in considerazione il punteggio ottenuto antecedentemente alla c.d. "prima riparametrazione".

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio/la Commissione procede in relazione ai concorrenti in posizione utile in graduatoria a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dei concorrenti che hanno presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione i concorrenti risultati in posizione utile in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all' all'eventuale segnalazione all'ANAC, presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento del la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto normativo (Accordo Quadro) è stipulato entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

I contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro sono stipulati in relazione alle effettive necessità di Astral S.p.A. di acquisire i lavori oggetto di affidamento.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto normativo, gli aggiudicatari devono presentare la garanzia definitiva nella misura del 2 per cento dell'importo contrattuale, con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione di ciascun contratto applicativo, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 10 per cento del valore dei contratti stessi, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, co 2, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

http://www.astralspa.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/

https://www.astralspa.it/modello-organizzazione-gestione-controllo-ai-sensi-del-d-lgs-n-2312001/

https://www.astralspa.it/altri-contenuti-corruzione/

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD,

- l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario,
- i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile a tutti i partecipanti nella PAD e comunicata agli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi (ad eccezione della documentazione amministrativa che non sia stata verificata, in ragione del ricorso all'inversione procedimentale) mediante la PAD, attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo specifiche modalità. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante la PAD.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

L'accesso è consentito mediante la PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi

reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile Ufficio Gare

Dott. Francesco Venditti

IL RUP

Ing. Marco Fazzari